## Allegato A

# DISPOSIZIONI SULLE PRIME MISURE ECONOMICHE PER IMMEDIATO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE EXTRA-AGRICOLE - OCDPC 627/2020 art. 4

In base all'articolo 4 comma 4 OCDPC 627/2020 le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi di immediato sostegno (fino ad massimo di euro 25.000,00) nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi di cui alla DCM 21/12/2019 (GURI 3/01/2020 serie generale n. 2) e che abbiano presentato domanda entro il termine previsto dalla nota inviata dal Responsabile del Settore Protezione Civile, elencate in allegato "1". Si definiscono inoltre le procedure di verifica e controllo nonché di eventuale revoca del contributo medesimo.

Il presente provvedimento è emanato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione Europea.

#### 1. FINALITÀ

Il contributo è finalizzato al recupero dell'immediata ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole ai sensi dell'articolo 4 comma 3 OCDPC 627/2020.

## 2. BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo

- imprese, liberi professionisti<sup>1</sup>
- altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un'attività economica non in forma principale)
- titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A.

esercitanti un'attività economica non ricompresa nella lettera "A" della classificazione ATECO 2007

che:

- nel giorno dell'evento del giorno 9/12/2019 di cui alla DCM 21/12/2019 erano proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni;
- hanno presentato la domanda di contributo, utilizzando il modello di documentazione allegato all'ordinanza commissariale n. 14 del 4/03/2020

Sono ammesse più domande per una stessa attività economica soltanto se afferenti a diverse unità locali e comunque nel limite massimo complessivo di Euro 25.000,00 per ogni attività economica extra-agricola.

Ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 3 dell'OCDPC N. 627/2020, i titolari di attività economiche che hanno avuto accesso ai contributi di pronto ripristino destinati ad unità immobiliari destinate ad uso commerciale, produttivo o ufficio (di cui alle Ordinanze Commissariali n. 8 del 17/02/2020 "Indicazioni operative per l'applicazione interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato, in attuazione dell'articolo 3 della OCDPC N. 627/2020" e n. 69 del 30/04/2021 "Ulteriori indicazioni operative per l'applicazione interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato ai sensi dell'art.3 della O.C.D.P.C. n. 627/2020") non possono accedere alle provvidenze oggetto del presente disciplinare.

I richiedenti, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, che saranno verificati dal soggetto gestore a seguito della presentazione di richiesta di erogazione del contributo, come specificato al par. 5:

1

Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

- **1.** essere impresa attiva e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- **2.** essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino alla data di erogazione;
- **3.** non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo 4.
- **4.** non essere beneficiario dei contributi di pronto ripristino destinati ad unità immobiliari destinate ad uso commerciale, produttivo o ufficio (di cui alle Ordinanze Commissariali n. 8 del 17/02/2020 "Indicazioni operative per l'applicazione interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato, in attuazione dell'articolo 3 della OCDPC N. 627/2020" e n. 69 del 30/04/2021 "Ulteriori indicazioni operative per l'applicazione interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato ai sensi dell'art.3 della O.C.D.P.C. n. 627/2020");

#### 3. OGGETTO

Il contributo è destinato a:

## A)

- 1. il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività extraagricola (o che costituisce attività);
- 2. il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;
- 3. il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;

## B)

- 1. il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
- 2. il riacquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
- 3. il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva extra-agricola ed indispensabili per legge

C)

1. la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito.

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno del massimale di euro 25.000,00 può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

Non sono ammissibili costi/spese riferiti al ripristino dell'integrità di:

- immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria in data precedente all'evento;
- pertinenze, quali cantine, garage, scantinati, ed i beni ivi contenuti, i danni a giardini, piscine, terreni, i muri perimetrali dei cortili e dei giardini, le recinzioni, le infrastrutture private tranne nei casi previsti al punto A), 2 e 3 (funzionali all'immediata ripresa dell'attività);

- edifici collabenti, cioè quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate (accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti");
- beni mobili registrati.

## 4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 25.000,00 per ogni attività economica, produttiva extra-agricola eventualmente anche quale somma riferita ai danni dichiarati su più unità locali e corrispondente a più moduli C1.

Esso costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018 (se attivate a seguito di provvedimento statale), e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa. Il contributo, fermo restando il limite di Euro 25.000,00 non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del bene e l'indennizzo percepito.

I contributi di cui alla presente procedura sono da considerarsi alternativi a quelli erogati ai sensi del comma 13 e 14 dell'art. 3 dell'OCDPC n. 627/2020 e s.m.i. qualora erogati a favore di unità immobiliari destinate ad uso commerciale, produttivo o ufficio.

#### 5. PROCEDURA

I soggetti richiedenti l'intervento di primo sostegno, elencati nel documento riepilogativo allegato 1 predisposto ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 14 del 4/03/2020 e che è trasferito a Sviluppo Toscana a cura del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese subito dopo l'adozione del presente provvedimento, possono presentare istanza di erogazione una volta completato l'intervento di ripristino, caricando la documentazione di spesa sul portale web appositamente approntato da Sviluppo Toscana a partire dalle ore 9.00 del 24 maggio 2021 accessibile dalla home page del sito www.sviluppo.toscana.it

Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese è fissata alle ore 23,59 del 30/09/2021. La documentazione di spesa è esaminata del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 2. L'erogazione del contributo avviene a cura dell'Amministrazione regionale secondo le seguenti modalità:

- per domande di erogazione pervenute entro il 31/07/2021: **entro il 31/10/2021**, a seguito della trasmissione da parte di Sviluppo Toscana dell'elenco delle domande esaminate e dei relativi esiti entro il 10/10;
- per le domande di erogazione pervenute dal 01/08 al 30/09 2021: **entro il 15/12/2021**, a seguito della trasmissione da parte di Sviluppo Toscana dell'elenco delle domande esaminate e dei relativi esiti entro il 20/11;

Eventuali proroghe al termine del 30/09, adeguatamente motivate, potranno essere richieste entro il 15/09/2021, e saranno soggette ad approvazione da parte del soggetto gestore, previa consultazione del Settore Politiche di Sostegno alle imprese e soltanto se compatibili con il rispetto dei termini assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile per la conclusione del piano degli interventi.

La concessione dell'eventuale proroga disciplinerà anche il termine ultimo e la durata del procedimento di erogazione.

Sviluppo Toscana provvede all'esame dei requisiti elencati al paragrafo 2 (Beneficiari) ai punti 1, 2 3 secondo l'ordine cronologico di completamento dell'istanza da parte dei soggetti richiedenti.

La mancanza anche di uno solo di tali requisiti impedisce al soggetto gestore di verificare la documentazione presentata in sede di rendicontazione ed il relativo esito negativo è comunicato all'impresa con le modalità descritte nel paragrafo 7 "Controlli e Revoche".

A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, Sviluppo Toscana procede all'esame della rendicontazione delle spese.

Le spese rendicontate e inserite sul portale devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari a partire dalla data successiva al verificarsi dell'evento calamitoso ed entro e non oltre il termine del 30/09/2021 (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). A tal fine si considera come data di esecuzione del pagamento:

- in caso di bonifico, la data di addebito risultante dall'estratto di conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
- in caso di ricevuta bancaria, la data di pagamento risultante dalla ricevuta;
- in caso di pagamento con carta di credito, la data di addebito del saldo periodico della carta risultante dall'estratto di conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
- in caso di assegno bancario, la data di emissione dell'assegno risultante dalla "figlia".

L'organismo istruttore verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nel modulo C di segnalazione danni.

La rendicontazione deve essere trasmessa attraverso il portale accessibile dal sito www.sviluppo.toscana.it con le indicazioni e le credenziali che le imprese devono richiedere al seguente indirizzo email a partire dalle ore 9,00 del 24 maggio 2021: ocdpc627@sviluppo.toscana.it Dovrà essere inserita sul relativo portale la seguente documentazione:

- tabella riepilogativa dei costi sostenuti in relazione alle voci di spesa e agli importi indicati nel modello C con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) redatta sul modello disponibile tra gli allegati in calce della presente pagina. Si ricorda, infatti, che l'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario: nel caso in cui il Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono andranno indicati al netto dell'IVA diversamente, ove l'IVA non sia recuperabile, i costi potranno essere indicati comprensivi dell'IVA;
- per le sole imprese beneficiarie di indennizzi assicurativi: quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni con dettaglio delle spese oggetto del rimborso.

In nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti o pagamenti in compensazione.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo. Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento	contabile	finanziato	а	valere	sull'intervento	di	primo	sostegno	DI	CUI
ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE <sup>2</sup>					ammesso per Euro				"	

Deve essere inserito il numero di ordinanza del Commissario delegato con cui si approva il presente provvedimento.

Nelle fatture elettroniche tale dicitura dovrà essere inserita, di norma, nel corpo della fattura ovvero nel campo note della stessa all'atto di emissione. Quando ciò non sia possibile i beneficiari devono seguire le indicazioni riportate nel sito di Sviluppo Toscana Spa all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/fattura\_ele

L'attività istruttoria si conclude con l'assunzione di un atto di concessione da parte del commissario che verrà pubblicato sul BURT. Tale pubblicazione ha efficacia di notifica. In caso di diniego i destinatari riceveranno notifica del provvedimento via PEC da parte di Sviluppo Toscana Spa, con l'indicazione delle relative motivazioni e dei termini entro cui presentare eventuale istanza di riesame o di ricorso ai sensi della norma vigente.

Eventuali richieste in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento di respingimento.

Anche in caso di concessione parziale del contributo, con esclusione di alcune voci di spesa i richiedenti riceveranno notifica dell'atto da parte di Sviluppo Toscana Spa, contenente la motivazione di parziale inammissibilità delle spese.

La durata del procedimento di istruttoria della richiesta di erogazione e dei requisiti di ammissibilità è fissata in **90 giorni** dal completamento dell'invio dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi, la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Per le richieste di erogazione pervenute al 30/09 il suddetto termine è ridotto a 40 giorni, al fine di consentire all'amministrazione regionale di disporre l'erogazione entro il termine del 15/12/2021. Il suddetto termine è comprensivo anche della richiesta e dell'esame delle eventuali documentazioni integrative, che dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 5 giorni dalla richiesta.

In assenza dell'invio della documentazione richiesta entro i termini Sviluppo Toscana procede all'esame della domanda di erogazione sulla base della documentazione disponibile.

Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda di erogazione ad una delle scadenze sopra indicate.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017. Inoltre, per i beneficiari che hanno dichiarato indennizzi assicurativi in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del bene danneggiato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo di Euro 25.000,00.

Sviluppo Toscana provvede inoltre ad estrarre dall'elenco delle n. 13 attività economiche e produttive che hanno presentato il modello di segnalazione danni al comune di competenza, un campione pari al 20% sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno inoltre effettuate verifiche sulla dichiarazione rilasciata sul modulo C relativa al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è esplicato tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché con la collaborazione degli uffici tecnici della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana e dei Comuni ove ha sede l'unità locale oggetto di controllo.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare, il soggetto decade dal contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo. I relativi esiti sono comunicati al Commissario delegato per il tramite del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese.

## 6. LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE

Sviluppo Toscana provvede all'aggiornamento delle informazioni necessarie alla predisposizione del rendiconto alla Ragioneria Generale dello stato inserendo sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con i relativi allegati;
- la documentazione di spesa presentata;
- la disposizione con cui è stata autorizzata la liquidazione;
- il mandato quietanzato.

Tale documentazione deve essere caricata non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo alle date di emissione dei mandati commissariali. Al fine di garantire le necessarie tempistiche per la verifica della documentazione a rendicontazione da parte degli uffici regionali è tuttavia necessario che Sviluppo Toscana provveda all'inserimento sulla piattaforma della documentazione attestante la spesa contestualmente alla sua disponibilità, non rinviando tale adempimento al termine del 10 gennaio sopra indicato. Il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese trasmette - attraverso la piattaforma di cui sopra - tutta la documentazione al Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato, allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti di Sviluppo Toscana per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale da Sviluppo Toscana. In caso di inadempienza da parte di Sviluppo Toscana degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

## 7. CONTROLLI E REVOCHE

Sviluppo Toscana verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2 e l'ammissibilità dei titoli di spesa presentati rispetto a quanto disciplinato al paragrafo 3 per tutti i soggetti richiedenti l'erogazione.

Al termine dell'esame di tutte le richieste di erogazione presentate e dell'espletamento delle verifiche sulle pratiche estratte a campione il commissario, (o in futuro soggetto prosecutore) adotta un atto conclusivo con l'indicazione di tutte le imprese beneficiarie del contributo e del rispettivo importo erogato e di quelle respinte, sulla base del riepilogo predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca a seguito dell'adozione del suddetto atto, derivanti dal verificarsi di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo di primo sostegno, la Regione Toscana provvede, per conto del Commissario (o in futuro soggetto prosecutore) alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.), previa adozione del provvedimento di revoca.

Il Settore responsabile del procedimento di concessione dei contributi cura anche il procedimento di revoca.

Le attività economiche beneficiarie del contributo di cui al presente disciplinare sono inoltre soggette alla verifica dell'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui ai commi 125 e 125bis dell'art.1 della l. 124/2017.

#### 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Commissario Delegato.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

Informazioni relative al presente intervento e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a: Sviluppo Toscana (www.sviluppo.toscana.it) - ocdpc627@sviluppo.toscana.it

#### 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- -il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal presente intervento;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente intervento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Leonardo Borselli (dati di contatto: email:/dpo//@regione.toscana.it/ < mailto:rpd@regione.toscana.it >). I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Il responsabile esterno del trattamento è: Sviluppo Toscana S.p.A. Dati di contatto: Via Giacomo Matteotti, 60 50132 Firenze (FI) —legal@pec.sviluppo.toscana.it.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la

protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.